



Università
degli Studi di Genova



Convenzione Quadro

tra

Università degli Studi di Genova

e

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

CONVENZIONE QUADRO

tra

l'Università degli Studi di Genova (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi, 5, rappresentata dal Pro Rettore Vicario Prof. Maurizio Martelli, nato a Pisa il 1/03/1951, domiciliato per l'esercizio della specifica funzione presso la sede dell'Università e autorizzato alla stipula della presente convenzione-quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.1.2010.

e

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (di seguito denominata ARPAL), con sede a Genova, Via Bombrini 8, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Bruno Giuseppe Soracco, nato a Genova il 31/08/1946 (C.F.: SRCBNG46M31D969S)

Dette ciascuna singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti"

Premesso che:

a) con la legge regionale n. 20 del 04.08.2006 è stato disposto il "Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale;

b) nel novembre 1994 è stata stipulata tra Regione e Università degli Studi di Genova (Dipartimento di Fisica e gli allora Istituti di Idraulica e di Scienza delle Costruzioni) una Convenzione relativa alla realizzazione del Centro Meteo Idrologico della Regione Liguria, che nel 2000 venne affidato dalla Regione all'ARPAL; la

	collaborazione tra il Dipartimento di Fisica e ARPAL è proseguita	
	su varie tematiche fra cui una convenzione relativa alla	
	realizzazione della Progettazione esecutiva, avvio e gestione	
	dell'intervento previsto dallo "Accordo di Programma Haven",	
	finalizzata al miglioramento della funzionalità e delle attività di	
	controllo dell'ARPAL, in relazione agli interventi di cui alla L.	
	239/98;	
	c) il Laboratorio di Geochimica dell'Università, operante attualmente	
	presso il Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue	
	Risorse (DIPTERIS), svolge da tempo per l'ARPAL lavori	
	commissionati sotto forma di Convenzioni e Contratti;	
	d) è sorta la collaborazione fra la Facoltà di Scienze della	
	Formazione e l'ARPAL per la progettazione e realizzazione di	
	percorsi formativi per operatori CEA all'interno del Piano ligure	
	di Educazione ambientale dell'anno 2004; attualmente è attiva una	
	convenzione fra il Dipartimento di Studi umanistici (DISTUM) e	
	l'ARPAL per diversi progetti di ricerca;	
	e) tra il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) e	
	l'ARPAL sono state svolte e sono in corso molte attività di ricerca	
	e formative infatti l'ARPAL è sede di attività di stage, master e di	
	collaborazione su alcune tesi delle due lauree specialistiche in	
	Chimica e Chimica Industriale;	
	f) è stata sottoscritta, in data 7.9.2007, tra l'ARPAL ed il Centro di	
	Ricerca per le tecnologie, la qualità e la sicurezza dei prodotti	
	alimentari dell'Università la Convenzione quadro per la	

	promozione della collaborazione nel campo della conoscenza	
	dell'ambiente e nel campo della prevenzione collettiva;	
	g) è stato sottoscritto, in data 17.2.2009, tra la Regione Liguria,	
	l'ARPAL e l'Università l'Accordo di collaborazione per la	
	realizzazione del progetto formativo "Le pari opportunità nella	
	Pubblica Amministrazione come strumento per il superamento dei	
	divari di conoscenza";	
	h) si ritiene pertanto opportuno consolidare i rapporti di	
	collaborazione che le strutture dell'Università hanno nel tempo	
	intrattenuto con l'ARPAL, mediante la stipula di una convenzione	
	quadro che disciplini gli ambiti in cui si svolgerà l'attività comune	
	dei due Enti.	
	Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
	Articolo 1 – Premesse	
	1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e	
	sostanziale della stessa.	
	Articolo 2 – Oggetto	
	1. Le Parti riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme	
	di collaborazione, fruendo reciprocamente delle rispettive competenze e	
	strutture, per lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione al fine di	
	una migliore realizzazione delle rispettive finalità istituzionali.	
	2. I due Enti collaborano nella diffusione delle conoscenze attraverso	
	iniziative e programmi comuni.	
	3. Ciascuno dei due Enti, compatibilmente con le rispettive attività	
	istituzionali, mette a disposizione, nell'ambito dei programmi concordati	

	secondo le modalità di cui al successivo art. 4, le proprie competenze, l'uso	
	dei propri impianti ed attrezzature e quello dei servizi generali costituiti.	
	Articolo 3 – Comitato di coordinamento	
	1. Per la realizzazione e il coordinamento delle attività di cui all'art. 2, le	
	Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento Paritetico, composto da	
	due rappresentanti designati da ciascuna parte.	
	2. All'inizio di ciascun anno accademico, il Comitato definirà un piano	
	annuale di attività, raccogliendo le istanze e le opportunità da parte delle	
	strutture dei rispettivi enti di appartenenza.	
	Articolo 4 – Convenzioni attuative	
	1. Le attività di cui all'art. 2 previste dal piano annuale possono essere	
	ulteriormente disciplinate dalle Parti in specifiche convenzioni attuative	
	adottate in relazione alle previsioni della presente convenzione quadro. Le	
	convenzioni attuative potranno essere stipulate direttamente dalle strutture	
	universitarie dotate di autonomia negoziale.	
	Articolo 5 – Oneri finanziari	
	1. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.	
	Gli eventuali oneri saranno determinati nelle convenzioni attuative di cui	
	all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte	
	alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della	
	sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.	
	Articolo 6 – Durata ed eventuale proroga e/o rinnovo	
	1. La presente Convenzione quadro ha durata di cinque anni a decorrere dalla	
	data della sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata in seguito ad	
	accordo tra le parti per uguale periodo, salvo disdetta comunicata con lettera	

raccomandata tre mesi prima della scadenza.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Articolo 7 – Sicurezza

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 D.M. 5.8.98, n. 363, al solo fine e per gli effetti del D. Lgs. 09/04/08 n° 81, il personale universitario, gli studenti ed i tirocinanti ospitati in ARPAL sono equiparati ai lavoratori di questa. Compete quindi ad ARPAL l'attuazione delle misure per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente, comprese quelle relative ai dispositivi di protezione personale e alla sorveglianza sanitaria.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 D.M. 5.8.98, n. 363, al solo fine e per gli effetti del D. Lgs. 09/04/08 n° 81, il personale dell'ARPAL ospitato presso l'Università è equiparato ai lavoratori di questa. Compete quindi all'Università l'attuazione delle misure per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente, comprese quelle relative ai dispositivi di protezione personale e alla sorveglianza sanitaria.

3. Le Parti si impegnano a provvedere al coordinamento delle attività da ciascuna svolte fornendo dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro di propria competenza e sulle relative misure di prevenzione e protezione di emergenza presenti.

Articolo 8 – Coperture assicurative

1. L'Università dà atto che il personale universitario che svolgerà le attività oggetto della presente convenzione presso i locali di ARPAL è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. L'ARPAL dà atto che il personale che svolgerà le attività oggetto della presente convenzione presso i locali dell'Università è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

3. L'università assicura gli studenti ed i tirocinanti ospitati in ARPAL contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Articolo 9 – Pubblicità e diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e dell'ARPAL coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

	2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di	
	procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le	
	invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti	
	riconosciuti dalla legge agli inventori.	
	3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione contenuta nelle Convenzioni	
	attuative di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle	
	metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà	
	riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la	
	proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà	
	oggetto di specifica pattuizione all'interno delle convenzioni attuative.	
	Articolo 10 – Riservatezza	
	1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno conoscenze di carattere	
	riservato acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto della	
	convenzione.	
	Articolo 11 – Trattamento dei dati personali	
	1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le	
	informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi	
	all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e alle	
	Convenzioni attuative di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli	
	obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di	
	protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.	
	Articolo 12 – Recesso e scioglimento	
	1. Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente	
	convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere	
	esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata	

A.R. presso le sedi indicate nell'intestazione della presente convenzione. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

3. In caso di mancato rinnovo oppure in caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le Convenzioni attuative già stipulate alla data di estinzione della presente Convenzione quadro salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.

Articolo 13 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il le Parti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Articolo 14 – Registrazione

1. La presente Convenzione si compone di n. 8 fogli e viene redatta in numero due originali e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Genova, 18 FEB. 2010

Per Università degli Studi di Genova

Per ARPAL

Il Pro Rettore Vicario

Il Direttore Generale

Prof. Maurizio Martelli

Ing. Bruno Giuseppe Soracco

